

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FORMAGGIA

Seduta del 07/05/2026

FATTO

La ricorrente, nel ricorso presentato, espone di agire in qualità di erede; che era stato rinvenuto solo recentemente, in occasione della sistemazione e messa in vendita dell'abitazione di famiglia, un buono fruttifero postale a termine di € 5.000,00, serie AA2, emesso il 14 giugno 2001; che, alla data del rinvenimento, nessuno degli eredi era a conoscenza dell'esistenza del titolo, sicché la mancata riscossione non era imputabile a negligenza, bensì a circostanze eccezionali e indipendenti dalla volontà degli aventi diritto; che due degli intestatari del buono erano deceduti prima della scadenza del termine prescrizione; che l'unico intestatario superstite versa in gravi condizioni di salute ed è ricoverato presso una struttura di cura; che dalla verifica online del buono e in esito ad un accesso presso un ufficio dell'intermediario era emersa la possibilità di presentare reclamo, con richiesta di valutazione e liquidazione del buono comprensiva di capitale e interessi maturati; che l'intermediario ha rigettato la richiesta a motivo dell'intervenuta prescrizione del titolo, senza considerare le circostanze eccezionali rappresentate; che il comportamento dell'intermediario è ingiusto e contrario ai principi di buona fede, correttezza ed equità che devono governare il rapporto con il risparmiatore; che secondo la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, in presenza di cause di forza maggiore, decesso degli intestatari, mancata conoscenza del titolo e situazioni personali di particolare gravità, la prescrizione non può essere applicata in modo automatico e rigido; che la mancata riscossione del buono non è imputabile agli aventi diritto ed è dipesa da eventi familiari di eccezionale gravità; che l'attivazione per il recupero del credito è avvenuta con tempestività non appena acquisita conoscenza dell'esistenza del titolo; che alla data di scadenza del buono e al termine del periodo prescrizione gli eredi non erano infatti a conoscenza dell'esistenza del titolo; che, in particolare, al

momento dell'emissione del buono l'erede aveva età infantile, mentre l'altro erede non era ancora nato, circostanza incompatibile con qualsivoglia consapevolezza o disponibilità del titolo; che l'intestataria principale si era gravemente ammalata a partire dal 2008 ed era deceduta nel 2010; che la scadenza del buono è intervenuta in un periodo caratterizzato da gravi condizioni di salute dell'intestataria, con oggettive ripercussioni sulla gestione dei propri affari personali e patrimoniali; che le suddette circostanze confermano che la mancata riscossione del buono non è riconducibile a negligenza, bensì a cause di forza maggiore e a una oggettiva impossibilità di conoscenza ed esercizio del diritto.

Ciò premesso, la cliente chiede di accertare l'illegittimità del diniego opposto dall'intermediario alla richiesta di riscossione del buono, di dichiarare non imputabile agli aventi diritto la mancata riscossione entro il termine di prescrizione per intervenute circostanze eccezionali e forza maggiore, di disporre la liquidazione con riconoscimento del capitale e degli interessi; chiede, in subordine, ove non fosse possibile il rimborso integrale, una liquidazione equitativa; chiede di porre a carico dell'intermediario il contributo di procedura sostenuto da parte ricorrente.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, eccepisce, in via pregiudiziale, l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto l'Arbitro Bancario e Finanziario non è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso; eccepisce l'incompetenza per materia dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB; rileva che la parte istante non ha prodotto la documentazione successoria idonea a comprovare la propria legittimazione al rimborso del titolo e che, in assenza della dichiarazione di successione, non è possibile procedere alla liquidazione del buono né alla verifica dei soggetti aventi diritto; assume, nel merito, che il rimborso del buono fruttifero postale non è stato effettuato in quanto il titolo, al momento della richiesta, era già caduto in prescrizione; che il titolo oggetto di controversia appartiene alla serie di buoni fruttiferi postali a termine contraddistinti dalla sigla alfanumerica AA2, serie collocata nel periodo compreso tra il 14 aprile 2001 e il 22 ottobre 2001, per la quale era prevista la liquidazione del capitale e degli interessi al termine del settimo anno successivo alla sottoscrizione, con riconoscimento di un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto; che dunque il buono in esame, sottoscritto in data 14 giugno 2001, presentava scadenza in data 14 giugno 2008; che il termine prescrizionale decennale ha iniziato a decorrere dalla data di scadenza ed è maturato il 15 giugno 2018, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità; che la prima richiesta scritta di rimborso e il primo reclamo sono stati presentati solo in data 21 ottobre 2025, e quindi successivamente alla maturazione della prescrizione; che non risultano richieste di rimborso né atti interruttivi della prescrizione anteriori alla predetta data; che la devoluzione delle somme relative ai buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 aprile 2001 e non reclamati entro il termine di prescrizione è prevista dalla normativa vigente a favore del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze; che la normativa di riferimento, oltre che le indicazioni ministeriali, escludono la possibilità di procedere al rimborso dei titoli caduti in prescrizione, stante la finalità propria della disciplina sulla devoluzione delle somme; che i buoni fruttiferi postali della serie AA2 sono stati emessi secondo procedure stabilite da decreti ministeriali resi conoscibili mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e affissione negli uffici aperti al pubblico; che al momento dell'emissione erano disponibili fogli informativi recanti tutte le condizioni economiche e giuridiche del titolo, inclusa l'indicazione del termine di prescrizione decennale decorrente dalla scadenza; che infatti il titolo reca chiaramente la dicitura "a termine", idonea

a rendere immediatamente percepibile la tipologia del buono e la presenza di una scadenza definita; che l'ignoranza dell'esistenza del buono o le difficoltà personali degli aventi diritto non costituiscono cause idonee a impedire la decorrenza della prescrizione, rilevando esclusivamente, ai sensi dell'articolo 2935 del codice civile, impedimenti giuridici all'esercizio del diritto e non impedimenti soggettivi o di mero fatto; che la mancata consegna del foglio informativo non preclude all'intermediario la possibilità di eccepire l'intervenuta prescrizione; che il diniego di rimborso è stato pertanto adottato in conformità alla disciplina normativa e giurisprudenziale applicabile.

L'intermediario, sulla base di tali premesse, conclude chiedendo di ritenere l'inammissibilità della domanda e il rigetto del ricorso stante il corretto operato dell'intermediario e la piena osservanza della disciplina normativa in materia.

DIRITTO

Dalla documentazione in atti risulta che oggetto del ricorso è un Buono Fruttifero Postale sottoscritto in data 14.06.2001, che riporta sul retro la dicitura "A TERMINE" e la serie di appartenenza AA2 (a mano); per questa serie era prevista la liquidazione del capitale e degli interessi al termine del settimo anno (con riconoscimento di un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto); dunque il buono in esame (sottoscritto in data 14 giugno 2001) presentava scadenza in data 14 giugno 2008. Il buono non è intestato alla ricorrente.

Ciò premesso, vanno preliminarmente esaminate le eccezioni dell'intermediario.

Quelle sulla incompetenza per materia e incompetenza temporale non sono fondate.

Quanto all'incompetenza per materia, si condivide il consolidato orientamento dell'Arbitro in merito all'infondatezza di tale eccezione (*ex muttatis*, anche Collegio di Milano, decisione n. 18961/2020) nonché la basilare decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656 del 21.3.2022, il quale, dopo aver dato atto che la questione "sull'asserita mancata competenza dell'ABF in materia di buoni postali in quanto prodotti finanziari era stata più volte affrontata dai Collegi territoriali e dallo stesso Collegio di Coordinamento, chiamati a stabilire se i buoni in questione siano prodotti finanziari, in quanto tali sottratti alla disciplina del T.U.B.", ha richiamato la propria precedente decisione n. 5674/2013 che "ha fatto leva sugli argomenti della non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.) al fine di negare la loro qualificazione come "strumenti finanziari" e, quindi, "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F."; ha sottolineato che "In questo senso si sono orientati, invariabilmente, i Collegi territoriali fino a oggi"; ha rilevato come "A ulteriore supporto di questa tesi e a corredo del dato normativo dianzi citato occorre ulteriormente menzionare l'art. 1 lett. u) T.U.F., che testualmente esclude per i depositi bancari o postali la qualifica di prodotti finanziari"; ha concluso evidenziando che "Il Collegio, non ravvedendo argomenti contrari capaci di mettere in discussione l'impostazione appena richiamata, respinge l'eccezione preliminare dell'Intermediario fondata sull'incompetenza per materia dell'Arbitro".

Quanto all'incompetenza temporale, si ricorda che, in base alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia - come da ultimo modificate - l'Arbitro Bancario e Finanziario non è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Tale norma va applicata nei termini precisati dalla giurisprudenza dell'ABF. In proposito si richiama la medesima decisione del Collegio di Coordinamento testé citata, avallata da quella più recente n. 11113/2025, secondo cui *“può dunque dichiararsi la competenza temporale dell'ABF quando la causa petendi consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'Intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, per quanto originati da contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 2009. A tale domanda l'Intermediario oppone l'avvenuta prescrizione, che, in quanto causa sopravvenuta di estinzione del diritto di credito, costituisce evidentemente una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto - pur giunto a scadenza, per tutti i buoni in contestazione, prima del 2009.... e, comunque, agli effetti dei contratti in questione”*.

Il caso in esame è caratterizzato dal fatto che la richiesta di rimborso risale al 21.10.2025, e ciò impedisce di ritenere superato il limite della competenza temporale.

È invece fondata l'eccezione di prescrizione del titolo. A questo proposito si pone il tema dell'individuazione del *dies a quo* del termine di prescrizione dei buoni fruttiferi postali emessi successivamente al D.M. 19 dicembre 2000, per i quali i decreti istitutivi prevedono che i titoli possano essere liquidati “al termine dell'anno successivo a quello di emissione”. Sul punto, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 8056/2019, ha ritenuto che tale formulazione individui la scadenza nel 31 dicembre dell'anno di riferimento, con decorrenza della prescrizione dal giorno successivo. In senso diverso si è espresso l'orientamento dalla Corte di Cassazione a partire dall'ordinanza n. 19243/2023, seguita dalle ordinanze nn. 23006/2023 e 16459/2024, secondo cui l'espressione “*al termine del ... anno successivo*” deve essere intesa in senso tecnico, quale completo decorso del periodo di durata del titolo, con conseguente individuazione di una scadenza puntuale e decorrenza della prescrizione dalla data di tale scadenza ai sensi dell'art. 2935 c.c. Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6196/2024, ha dichiarato di conformarsi all'indirizzo della Cassazione, ma ha circoscritto l'applicazione del principio ai buoni emessi prima del D.M. 19 dicembre 2000, senza estenderlo in modo espresso alle serie successive. Con la successiva decisione n. 11113/2025, pronunciata su un buono emesso post 2000, il Collegio di Coordinamento ha invece applicato il criterio della scadenza al 31 dicembre, in continuità con l'orientamento espresso dal Collegio rimettente (Roma), senza estendere in via generale il principio della scadenza puntuale alle serie successive al 2000.

Nel caso in esame, sia che si segua l'una o l'altra tesi, la prescrizione è comunque maturata: in un caso, infatti, la data di decorrenza coinciderebbe con il 14.06.2018, nell'altro caso con il 31.12.2018, e ciò a fronte della prima istanza presentata dalla cliente solo nel 2025, quando il termine risultava già ampiamente decorso e, pertanto, non più suscettibile di essere utilmente interrotto.

Ne deriva che alla data del reclamo, non essendovi evidenza di altri atti interruttivi, il diritto al pagamento del buono deve ritenersi prescritto.

Parte ricorrente adduce nel ricorso oggettivi impedimenti dovuti a cause di forza maggiore giustificativi del ritardo nel rinvenimento (casuale) e della richiesta di rimborso. Ma correttamente l'intermediario contrasta tali affermazioni. È vero infatti che l'ignoranza dell'esistenza del buono o le difficoltà personali degli aventi diritto non costituiscono cause idonee a impedire la decorrenza della prescrizione, in

relazione alla quale, ai sensi dell'art.2935 c.c., possono eventualmente rilevare soltanto impedimenti giuridici all'esercizio del diritto e non impedimenti soggettivi o di mero fatto. In questo senso si è pronunciato il Collegio di coordinamento che, con la decisione n. 17814/2019, che a sua volta si riporta al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha affermato il principio secondo cui *"l'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere si riferisce soltanto alla possibilità legale dell'esercizio del diritto con la conseguenza che l'impossibilità, di fatto, di agire non vale ad impedire il corso della prescrizione [...] l'ignoranza dell'esistenza del diritto, – salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n.8 c.c. – costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il corso della prescrizione"* (Cass. 3 maggio 1999 n.4389; Cass., 7 marzo 2012, n.3584); e, con la più recente decisione n. 11113/2025, ha statuito che *"[...] l'impossibilità "di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione"* (Cass., 23 gennaio 2025, n. 1687; v. anche App. Roma, 11 settembre 2025, n. 5023). *Principi, quelli ora richiamati, dai quali non vi è alcuna ragione di discostarsi"*.

L'accertamento della intervenuta prescrizione comporta il rigetto della domanda della ricorrente ed è assorbente rispetto ad ogni altra questione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE